

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 2224**

Modifiche all'articolo 4  
del decreto legislativo  
10 agosto 2007, n. 162,  
finalizzate a garantire la  
funzionalità dell'Agenzia  
nazionale per la sicurezza  
delle ferrovie

giugno 2010  
n. 219



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
delle infrastrutture e dei trasporti



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 2224**

Modifiche all'articolo 4  
del decreto legislativo  
10 agosto 2007, n. 162,  
finalizzate a garantire la  
funzionalità dell'Agenzia  
nazionale per la sicurezza  
delle ferrovie

giugno 2010

n. 219

a cura di: F. Colucci  
ha collaborato: L. Formosa



## **AVVERTENZA**

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge A.S. 2224, recante “Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie”, approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 2010.

Il *dossier* contiene anche il testo a fronte delle disposizioni novellate.



## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b>	
Scheda di lettura.....	11
TESTO A FRONTE.....	13
<b>Articolo 1</b> .....	15





## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del personale di cui alla lettera *b)* del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento

dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera *a)* del presente comma»;

*b)* alla lettera *c)* sono soppresse le seguenti parole: «, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera *b)* del presente articolo».

**L'articolo 1** detta disposizioni relative all'inquadramento in ruolo del personale tecnico già operante presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

L'Agenzia è stata istituita dal D.Lgs. n. 162/2007<sup>1</sup>, in attuazione della direttiva 2004/49/CE, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale. Essa è dotata di personalità giuridica ed è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell'infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente appaltante. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In sede di prima applicazione e fino all'attuazione dei provvedimenti che definiscono l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, nel limite massimo di duecentocinque unità, con un numero non superiore a 12 unità provenienti dal Ministero dei trasporti con regime di comando e per la restante parte utilizzando personale tecnico anche proveniente da F.S. S.p.a. , R.F.I. S.p.a. e da società da esse controllate, con oneri a carico dell'ente di provenienza (comma 8).

Con appositi regolamenti viene definito l'assetto organizzativo definitivo dell'Agenzia mediante l'adozione:

- dello statuto che reca il ruolo organico dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unità e delle risorse finanziarie previste dall'articolo 26 (comma 6 lettera a);
- della disciplina del reclutamento delle risorse umane, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento per il personale tecnico anche proveniente da F.S. S.p.a., R.F.I. S.p.a. e da società da esse controllate.

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".

L'articolo 26 del citato decreto legislativo prevede per l'Agenzia le seguenti risorse finanziarie:

- istituzione di un apposito fondo, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui;
- entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio;
- incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A.

L'articolo in esame novella l'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 162/2007 stabilendo che il regolamento, con il quale sono definite le modalità di trasferimento del personale proveniente dal Ministero dei trasporti, debba definire anche le modalità di trasferimento del personale tecnico (lettera b del comma 8) che potrà essere inquadrato nell'organico dell'Agenzia, nel limite del 50% dei posti di tale organico e nel rispetto del limite di trecento posti (lettera a del comma 4). Conseguentemente viene eliminata la riserva di posti in favore del personale tecnico, nell'ambito delle procedure selettive pubbliche.

*Le modalità introdotte all'articolo 4 del decreto legislativo 162/2007 dalla norma in esame possono considerarsi prive di effetti onerosi, poiché l'inquadramento del personale proveniente dal gruppo F.S. S.p.A. viene effettuato nel rispetto dei limiti di organico (pari ad un totale di trecento unità) e nei limiti delle risorse finanziarie, previsti per il funzionamento dell'Agenzia.*

**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**

<p><b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b>  <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i></p>	
<p>Capo II  <i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie</i></p>	
<p>Articolo 4  <i>Istituzione e ordinamento</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. È istituita, con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie definita alla lettera g) dell'articolo 3, di seguito denominata Agenzia, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi degli <i>articoli</i> 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b> <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Capo II <i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie</i>	
Articolo 4 <i>Istituzione e ordinamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE.	
4. L'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente relaziona al Parlamento sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.	4. <i>Identico</i>
5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore è scelto fra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono	5. <i>Identico</i>



<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b> <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Capo II <i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie</i>	
Articolo 4 <i>Istituzione e ordinamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.	
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell' <i>articolo 17</i> , comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:	6. <i>Identico</i>
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell' <i>articolo 40</i> del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unità e delle risorse finanziarie di cui all' <i>articolo 26</i> , nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;	a) <i>identica</i>
b) definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al	b) definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8,

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b> <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Capo II <i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie</i>	
Articolo 4 <i>Istituzione e ordinamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
comma 8;	<b>nonché del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a) del presente comma;</b>
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell' <i>articolo 35</i> del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, <b>prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo;</b>	c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell' <i>articolo 35</i> del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento.
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso;	d) <i>identica</i>
e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi della contabilità pubblica.	e) <i>identica</i>
7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal presente decreto e già esercitate dal Ministero dei trasporti e dal Gruppo FS S.p.A.	7. <i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b> <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Capo II <i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie</i>	
Articolo 4 <i>Istituzione e ordinamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di duecentocinque unità di personale:</p> <p>a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando;</p> <p>b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di provenienza fino all'attuazione dell'articolo 26, con personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da società controllate da F.S. S.p.A., individuato, con procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A., dall'Agenzia.</p>	8. <i>Identico</i>
<p>9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da individuarsi d'intesa con le società interessate, già utilizzati da FS S.p.A., o da altre società del gruppo, per l'espletamento delle attività da cui tali Società vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle eventuali compensazioni si potrà provvedere nella sede dell'adeguamento di cui all'articolo 27, comma 2.</p>	9. <i>Identico</i>
<p>10. Entro dodici mesi dalla data di</p>	10. <i>Identico</i>

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b> <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Capo II <i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie</i>	
Articolo 4 <i>Istituzione e ordinamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle effettive esigenze di funzionamento.</p>	
<p>11. Al personale di cui al comma 8, lettera <i>b</i>), che accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno <i>ad personam</i> non riassorbibile e non rivalutabile.</p>	<p>11. <i>Identico</i></p>
<p>12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata del presente decreto legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale di qualifica dirigenziale è selezionato nel rispetto della normativa vigente in materia; tale personale può essere assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove dipendente da una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni.</p>	<p>12. <i>Identico</i></p>

<b>Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162</b> <i>Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie</i>	
Capo II <i>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie</i>	
Articolo 4 <i>Istituzione e ordinamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.	13. <i>Identico</i>
14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia del personale proveniente dal Ministero dei trasporti è ridotta in misura corrispondente la dotazione organica del predetto Ministero.	14. <i>Identico</i>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

207	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2028 Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi
208	Scheda di lettura	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio - Schema di D.Lgs. n. 196 ( <i>art. 2 e 19, L. n. 42/2009</i> )
209	Dossier	Disegno di legge A.S. 1781-B Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
210	Dossier	L'evoluzione della normativa in materia di pubblica sicurezza fra Stato, Regioni ed enti locali
211	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1167/B-bis - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
212	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2038 Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione
213	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1720-A - Disposizioni in materia di sicurezza stradale
214	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2144 Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania
215	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali
216	Documentazione di base	Disegno di legge A.S. n. 2156- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Elementi di documentazione.
217	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2165 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori"
218	Testo a fronte	Testo a fronte tra l'A.G. n. 171 e il decreto legislativo n. 59 del 2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".